FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO IIIª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 071/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 059/CSA- RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2016

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FONDI/TURRIS DEL 15.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71/ del 10.12.2015)

In relazione alla gara del Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D Girone H, Fondi/Turris svoltasi il 15.11.2015 (terminata col punteggio di 5-1 a favore della prima) l'A.P. Turris proponeva reclamo al Giudice di primo grado chiedendo l'assegnazione a suo favore della vittoria a tavolino per 0-3, in considerazione del fatto che la squadra avversaria aveva schierato due calciatori in posizione irregolare e cioè: Pompei Alessio, matricola 5905823 (in quanto non tesserato dalla Fondi Calcio s.r.l. risultando invece svincolato dalla società Frosinone Calcio Srl Lega Professionisti Serie A) e D'Agostino Stefano, matricola 4781384, proveniente da società professionistica (non regolarmente tesserato, in quanto non erano ancora trascorsi 30 giorni dalla sua ultima gara come professionista).

- Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 71 del 10.12.2015 tenuto conto dei chiarimenti forniti, su richiesta, dall'Ufficio tesseramento ha respinto il ricorso nel rilievo che:
- da un lato, alla gara in questione partecipò effettivamente Pompei Alessio, nato il 25.1.1995 matricola 4558883, come risulta dal numero della carta d'identità indicato nella lista della Fondi Calcio S.r.l. ai fini del riconoscimento prima della gara (e non quindi Pompei Alessio, nato il 20.1.1995, matricola 5905823);
- dall'altro lato, D'Agostino Stefano risulta tesserato dalla Fondi Calcio S.r.l. dall'11.11.2015 e quindi oltre 31 giorni dalla gara Messina-Matera in data 11.10.2015).

Nel ricorso avverso la suddetta decisione (limitato alla sola posizione del calciatore Pompei Alessio) l'A.P. Turris insiste nel ritenere che invece alla partita effettivamente prese parte Pompei Alessio, matricola 5905823, inserita quest'ultima nella distinta di gara. Non si tratterebbe quindi di un semplice errore di trascrizione (come sostenuto dalla Fondi Calcio S.r.l.) poiché dal tabulato dei calciatori allegato dalla stessa Fondi nelle controdeduzioni non risulta che quella società abbia in organico altro calciatore con la stessa matricola o perlomeno quasi identica e quindi facilmente confondibile in sede di trascrizione della distinta.

Conclusivamente, la società ricorrente chiede a questa Corte di svolgere approfondite indagini circa la posizione dei calciatori identificati con le matricola 5905823 e 4558883 e, infine, chiede l'assegnazione della vittoria a suo favore per 0-3 e che, qualora a seguito delle indagini risultasse trattarsi di un caso di omonimia, non le vengano addebitate le tasse per i reclami di prima e seconda istanza.

Nelle deduzioni da ultimo presentate, la Fondi Calcio s.r.l. ha ribadito la propria posizione. Il ricorso va respinto.

Il Giudice di prime cure ha - correttamente secondo questa Corte, ritenuto che Pompei Alessio, nato il 25.1.1995 matricola 4558883, fosse regolarmente tesserato dalla Fondi Calcio alla data di svolgimento della gara ed avesse partecipato alla stessa.

Infatti il predetto risulta tesserato col Fondi dal 9.8.2014, come certificato dall'Ufficio Tesseramento.

Determinante ai fini della soluzione della controversia è comunque la circostanza che il predetto è stato identificato dall'arbitro a mezzo della carta d'identità evidenziata nella distinta di gara.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposti dalla società AP Turris Calcio ASD di Sant'Antonio Abate (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DELL'A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO FOOTBALL CLUB 1927/PROGREDITUR MARCIANISE DEL 6.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015)

Con atto, spedito in data 29.10.2015, la Società A.S.D. Progreditur Marcianise ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stato rigettato il reclamo proposto dalla medesima Società ex art. 29, comma 7, C.G.S. nei confronti della Società SSDARL Taranto Football Club 1927 in relazione alla gara Taranto/Marcianise, disputatasi in data 6.12.2015.

Il predetto reclamo era stato proposto dalla Società, odierna ricorrente, in considerazione dell'impiego nella partita sopra menzionata, da parte della Società SSDARL Taranto Football Club 1927, di tre calciatori (Johnson Nana Yebo, Odigwe Nosa e Mbida Bindzi Ebila Jean) che si sarebbero trovati in posizione irregolare.

Con un unico motivo di ricorso, la Società A.S.D. Progreditur Marcianise censura la pronuncia di prime cure evidenziando che il Com. Uff. n. 286/A del 26.5.2015, emanato dalla F.I.G.C. per disciplinare le modalità e le procedure di tesseramento per la Stagione Sportiva 2015/2016, prevede che "Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da mercoledì 1° Luglio 2015 a giovedì 17 settembre 2015 (ore 19.00)
- b) da martedì 1° dicembre 2015 a giovedì 17 dicembre 2015 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)".

L'art. 104 delle N.O.I.F., dal canto suo, prevede che gli effetti del trasferimento decorrono dalla data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l'accordo e che il calciatore, cui si riferisce il trasferimento, può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Alla luce di quanto sopra, la Società ricorrente ritiene che il Giudice Sportivo non avrebbe potuto limitarsi a prendere atto della dichiarazione dell'Ufficio tesseramento del Dipartimento Interregionale della L.N.D., resa in data 14.12.2015, con la quale si precisava che il calciatore Johnson Nana Yebo è tesserato per la Società SSDARL Taranto Football Club 1927 dal 2.12.2015, mentre i calciatori Odigwe Nosa e Mbida Bindzi Ebila Jean sono tesserati per la predetta Società dal 4.12.2015 ma avrebbe dovuto chiedere la data nella quale era stato apposto il visto di esecutività; data, quest'ultima, che, secondo la Società ricorrente dovrebbe collocarsi, presumibilmente, in data successiva a quella di disputa dell'incontro di calcio di cui è ricorso.

La Società ricorrente chiede, dunque, a questa Corte di ordinare all'Ufficio tesseramento del Dipartimento Interregionale della L.N.D. di esibire il predetto visto di esecutività.

Alla riunione, tenutasi presso questa Corte in data 13.1.2016, sono comparsi i difensori di entrambe le parti.

Il difensore della Società SSDARL Taranto Football Club 1927 ha, preliminarmente, eccepito la mancata notifica del ricorso in appello nei confronti della propria assistita, chiedendo, quindi, che venga dichiarata l'improcedibilità del gravame. Il difensore della Società A.S.D. Progreditur Marcianise ha controdedotto, evidenziando che il ricorso in appello è stato notificato, a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica della Società SSDARL Taranto Football Club 1927, già utilizzato nel corso del giudizio di primo grado, aggiungendo che il gravame è stato trasmesso alla controparte anche a mezzo raccomandata A/R, pur non essendo in grado, al momento, di produrre l'avviso di ricevimento.

Si può prescindere dall'esame della eccezione preliminare, formulata dal difensore della Società SSDARL Taranto Football Club 1927, attesa la manifesta infondatezza del gravame; si evidenzia, comunque, che la predetta eccezione non appare fondata atteso che vi è prova in atti della trasmissione del gravame a mezzo PEC.

Passando al merito, si evidenzia che il Com. Uff. n. 286/A del 26.5.2015, emanato dalla F.I.G.C. per disciplinare le modalità e le procedure di tesseramento per la Stagione Sportiva 2015/2016, dopo avere previsto che le modalità di trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti nella c.d. "finestra invernale" sono quelle di cui agli accordi suppletivi di cui all'art. 104 delle NOIF, precisa che "Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti".

Alla luce di quanto sopra, non vi è chi non veda come il Giudice Sportivo abbia correttamente rigettato il reclamo, proposto dalla Società, odierna ricorrente, alla luce della dichiarazione dell'Ufficio tesseramento del Dipartimento Interregionale della L.N.D., resa in data 14.12.2015, con la quale si precisava che il calciatore Johnson Nana Yebo è tesserato per la Società SSDARL Taranto Football Club 1927 dal 2.12.2015, mentre i calciatori Odigwe Nosa e Mbida Bindzi Ebila Jean sono tesserati per la predetta Società dal 4.12.2015; date, queste ultime, di deposito ovvero spedizione dell'accordo di trasferimento relativo ai predetti calciatori.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposti dalla società A.S.D. Progreditur Marcianise di Marcianise (Caserta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Dott. G. Paolo Cirillo – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'A.S.D. LUPE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE BENETTI GIORGIA SEGUITO GARA FUTSAL C.P.F.M./LUPE CALCIO A CINQUE DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 421 del 29.1.2015)

La società Lupe Calcio a Cinque ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice sportivo, comminata in data 29.12.2015 e pubblicata nel Com. Uff. n. 331 della Divisione Calcio a Cinque, in ordine alla gara Futsal C.P.R.M./Rupe Calcio a Cinque, disputata il 20.12.2015. La sanzione, costituita dalla squalifica di 3 giornate, è stata inflitta alla giocatrice della società reclamante, Giorgia Benetti, che, espulsa per somma di ammonizioni (per comportamento scorretto

nei confronti di una calciatrice avversaria e per proteste nei confronti dell'arbitro), alla notifica del provvedimento ingiuriava il direttore di gara.

La società appellante, in sede di ricorso, limita la propria contestazione al fatto che la squalifica per 3 giornate sia eccessiva, in quanto i fatti non si sarebbero svolti così come indicati dal direttore di gara.

Il reclamo non è fondato.

Infatti – ad avviso della Sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l'illecito sportivo contestato.

Va da sé che, a fronte di affermazioni contrapposte, quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita alle diverse dinamiche dell'accaduto prospettate dalla società appellante, in quanto quel che rileva è il gesto gravemente offensivo e irriguardoso nei confronti del direttore di gara, che, sommato alle ammonizioni precedenti, rende il comportamento dell'atleta sanzionato particolarmente grave.

Si ritiene congrua ed adeguata la sanzione inflitta, anche tenendo conto dei precedenti specifici.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lupe Calcio a 5 di San Mrtino di Lupari (Padova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 28 gennaio 2016

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio